

N. di Repertorio

N. di Raccolta

Accordo quadro per la fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale e altre tipologie di carta - CIG: 9243058CBF

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di gennaio in Firenze, Via di Novoli n. 26, in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dott. Alberto Stefanizzi, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 21527 del 02/11/2022, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge

SONO COMPARSI:

- **REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE**, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il 22/12/1959, domiciliata presso la sede dell'Ente, Dirigente del Settore Contratti, nominata con decreto n. 15620 del 03/08/2022, la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore autorizzata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 718/2015, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto n. 11127 del 31/05/2022, esecutivo a norma di legge;

- **VALSECCHI Cancelleria S.r.l.**, (in seguito per brevità indicata come “Fornitore”) con sede legale in Milano, Via Larga, n. 8, codice fiscale e partita IVA n. 09521810961, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, rappresentata dal Sig. Marco Vittorio Valsecchi, nato a Milano il 14/04/1955, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede del

Fornitore.

Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei
comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza
dei testimoni

PREMESSO CHE

- ai sensi del comma 1 dell'art. 42-*bis* della Legge Regionale n. 38/2007, la Regione
Toscana, quale centrale di committenza, è il Soggetto Aggregatore regionale di cui
all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e stipula gli "Accordi Quadro"
di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- con decreto n. 11127 del 31/05/2022 adottato dal Dirigente del Settore Servizio
Prevenzione e Protezione, Responsabile Unico del Procedimento in quanto
competente per materia, veniva indetta dalla Regione Toscana in qualità di Soggetto
Aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento
del Soggetto Aggregatore approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 718/2015,
una gara mediante procedura aperta - ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 -
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e da svolgere con modalità telematica
ai fini dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare un Accordo quadro,
ex art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016, per la fornitura di carta in risme a ridotto
impatto ambientale e altre tipologie di carta;

- con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato Speciale
descrittivo prestazionale, lo schema del presente Accordo quadro e la restante
documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- con decreto n. 15652 del 29/07/2022 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata
disposta l'aggiudicazione non efficace a favore del Fornitore;

- con decreto n. 24879 del 05/12/2022, a seguito dell'esito positivo dei controlli sui

	requisiti di ordine generale e, nelle more del controllo antimafia, è stata dichiarata	
	l'efficacia dell'aggiudicazione;	
	- alla data odierna non risulta ancora concluso il controllo antimafia relativo al	
	Fornitore e pertanto il presente Accordo quadro viene stipulato ai sensi dell'art. 92	
	comma 3 del D. Lgs. 159/2011 con apposizione di apposita clausola di recesso;	
	- il Fornitore ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il	
	presente Accordo quadro;	
	- è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva del Fornitore ai fini	
	della stipula del presente Accordo quadro;	
	- il Fornitore, con la stipula del presente Accordo quadro, espressamente attesta che	
	la stessa, i suoi allegati e tutti i documenti dal medesimo richiamati definiscono in	
	modo adeguato e completo le prestazioni da fornire e in ogni caso che ha potuto	
	acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta;	
	- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente Accordo quadro in forma	
	pubblica-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti	
	la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente	
	Accordo quadro, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – DEFINIZIONI	
	1. Si richiamano integralmente le definizioni dell'art. 1 del Capitolato.	
	ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
	1. Oggetto del presente Accordo quadro è la fornitura di carta in risme a ridotto	
	impatto ambientale e altre tipologie di carta.	
	3	

2. Le prestazioni devono essere svolte secondo quanto previsto:

- nel presente Accordo quadro;

- nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale (in seguito per brevità indicato come “Capitolato”) che, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, si allega al presente Accordo quadro quale “Allegato A” e ne costituisce parte integrale e sostanziale.

3. Il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazioni per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, costituendo il medesimo Accordo quadro ed i suoi allegati le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura, secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

ART. 3 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

1. L’importo massimo dell’Accordo quadro è pari ad Euro 1.401.919,90 (unmilionequattrocentounomilanovecentodiciannove/90) oltre IVA nei termini di legge.

I contratti attuativi o gli Ordinativi di fornitura saranno effettuati fino alla concorrenza del suddetto importo massimo e conterranno l'esatta indicazione delle prestazioni richieste ed il relativo importo.

2. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di attivare le modifiche quantitative e qualitative di cui all’art. 8 del Capitolato.

3. L’Accordo quadro non vincola in alcun modo né le Amministrazioni contraenti né Regione Toscana – Soggetto Aggregatore all’acquisto di quantitativi minimi, bensì genera unicamente l’obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo dell’Accordo quadro, gli Ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano il presente Accordo quadro nel

periodo della sua validità ed efficacia.

4. I prezzi delle forniture oggetto dell'Accordo quadro sono quelli indicati nel Dettaglio Economico che, in formato elettronico così come presentato dal Fornitore in sede di gara, si allega al presente Accordo quadro quale "Allegato B".

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo quadro ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data odierna di sottoscrizione.

2. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di proroga dell'Accordo quadro per un periodo di tempo necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016. Con la proroga dell'Accordo quadro potranno essere solo prorogati gli Ordinativi di fornitura già emessi e possono aderire solo le Amministrazioni contraenti che hanno già aderito prima della scadenza dell'Accordo quadro.

3. Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, attuativi dell'Accordo quadro, non sarà più possibile aderire all'Accordo quadro qualora sia esaurito l'importo contrattuale massimo indicato al precedente articolo 3, comma 1, salvo che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore non si avvalga dell'opzione di incremento dell'importo prevista all'articolo 8.1 del Capitolato.

4. Gli Atti di adesione saranno emessi fino ai 3 mesi antecedenti la data di scadenza dell'Accordo quadro.

5. L'Accordo quadro si intende concluso se, prima del termine di scadenza, sono stati emessi Ordinativi di fornitura tali da esaurire l'importo massimo complessivo dell'Accordo quadro.

6. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo quadro ovvero dei singoli Ordinativi

di fornitura.

ART. 5 – MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO

1. Si richiama quanto riportato all'art. 8 del Capitolato.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo quadro.

ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DELL'ACCORDO QUADRO

E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Ogni comunicazione inerente la gestione dell'Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura dovrà essere trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC).

2. La PEC del Fornitore è: valsecchicancelleria@legalmail.it ;

la PEC del RUP di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è: regionetoscana@postacert.toscana.it ;

le PEC delle Amministrazioni contraenti aderenti verranno comunicate in occasione dei rispettivi Ordinativi di fornitura.

ART. 7 – DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO - RUP

1. Il Dirigente responsabile dell'Accordo quadro:

- è il Dirigente del Settore Servizio Prevenzione e Protezione - Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- autorizza le Amministrazioni contraenti - con la sottoscrizione degli atti di Accettazione all'adesione - ad emettere Ordinativi di fornitura;
- sovrintende alla corretta esecuzione degli obblighi di cui al presente Accordo quadro;
- provvede all'istruttoria e al procedimento per l'escussione della cauzione definitiva in tutti i casi in cui è previsto ed effettua, anche a campione, le

verifiche in ordine alla corretta esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

2. Ai fini di quanto sopra indicato, il RUP è coadiuvato dal Supervisore con il quale il Fornitore è tenuto a relazionarsi.

ART. 8 – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO

1. Fermo quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato, le Amministrazioni contraenti aderiranno al presente Accordo quadro mediante la sottoscrizione di appositi Atti di adesione. I singoli Atti di adesione sono resi disponibili anche al Fornitore.

2. L'atto di adesione contiene tutti gli elementi di cui all'art. 7.3 del Capitolato.

ART. 9 – ORDINATIVO DI FORNITURA

1. L'Amministrazione contraente emetterà l'Ordinativo di fornitura solo dopo la sottoscrizione del relativo Atto di adesione. L'Ordinativo di fornitura rappresenta il documento contrattuale che vincola il Fornitore nei confronti della Amministrazione contraente che lo ha emesso e riporta il CIG derivato acquisito dalla medesima Amministrazione.

2. I singoli Ordinativi di fornitura individuano il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate. Fermo restando che gli Ordinativi di fornitura devono essere emessi entro il periodo di validità dell'Atto di Adesione, le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro tre mesi successivi alla scadenza del presente Accordo quadro.

3. Il valore complessivo degli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere superiore all'importo massimo contrattuale indicato al precedente articolo 3, ad esclusione dell'ipotesi in cui si ricorra all'aumento secondo quanto previsto nello stesso articolo.

4. Per quanto non espressamente disposto si rimanda all'art. 7 del Capitolato.

ART. 10 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore effettuerà, tramite il RUP, il monitoraggio e la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dall'Accordo quadro, individuate nel Capitolato.

ART. 11 – VERIFICHE DELLA FORNITURA

1. Si rinvia a quanto disciplinato all'art. 14 del Capitolato.

ART. 12 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti in forza degli Ordinativi di fornitura saranno calcolati sulla base degli importi unitari indicati nel Dettaglio Economico e saranno fatturati secondo quanto previsto dagli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti e versati dalle stesse secondo la normativa vigente in materia e comunque previo accertamento qualitativo/verifica positiva delle prestazioni effettuate e previo rilascio del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del contratto attuativo.

2. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi delle prestazioni accessorie e di tutte le spese connesse alle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura o nei relativi Ordini di esecuzione e previste nel Capitolato. Essi, infine, sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. I corrispettivi contrattuali possono essere oggetto di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, su richiesta di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore ovvero del Fornitore, sia in aumento che in diminuzione, secondo le modalità e le condizioni di cui all'articolo 12 del Capitolato, che si intende integralmente richiamato.

4. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori

adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, come sopra indicati.

5. I corrispettivi, come sopra calcolati, saranno pagati previo accertamento qualitativo/verifica delle prestazioni effettuate, come indicato nel Capitolato. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 (“*split payment*”), introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

6. Nei singoli Ordinativi di fornitura sono indicati tutti gli estremi utili ad emettere le fatture elettroniche che dovranno comunque prevedere le specifiche di cui al D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 Febbraio 2004, n. 52, dal D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Le specifiche in riferimento alle modalità di emissione, trasmissione, ricevimento e termini di pagamento delle fatture saranno contenute negli Ordinativi di fornitura.

7. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento delle fatture ricevute con le modalità di cui sopra nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

8. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento all'Accordo quadro e al relativo Ordinato di fornitura emesso dall'Amministrazione contraente e deve essere intestata e trasmessa all'Amministrazione contraente nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell'Accordo quadro, indicato da ogni Amministrazione contraente nell'Ordinativo, è inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture per essere poi riportato dalle Amministrazioni contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli

obblighi scaturenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Le Amministrazioni contraenti non possono accettare fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), l'Amministrazione contraente procede in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-*bis* del D.P.R. 602 del 29 Settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 Gennaio 2008, n. 40.

10. L'Amministrazione contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

11. Ciascuna Amministrazione contraente, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, procede ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 a trattenere l'importo corrispondente alle inadempienze riscontrate. L'importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti.

12. I corrispettivi sono accreditati, secondo quanto disposto nell'Ordinativo di fornitura, sul conto corrente intestato al Fornitore medesimo nel rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e di quanto indicato al successivo articolo 13. Tale conto corrente deve essere comunicato ad ogni singola Amministrazione contraente prima

dell'attivazione della fornitura secondo le modalità indicate da ciascuna Amministrazione contraente.

13. Con riferimento alle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 30, co. 5, del D. Lgs. 50/2016, ciascuna Amministrazione contraente individua le modalità operative della suddetta ritenuta potendo anche richiedere che le fatture emesse siano decurtate della suddetta percentuale.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 nell'esecuzione degli Ordinativi di fornitura a favore delle Amministrazioni contraenti.

2. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente, al RUP dell'Accordo quadro ed alla Prefettura di competenza dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo quadro il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Ordinativi di fornitura delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

5. Il Fornitore si impegna a comunicare, con le modalità indicate nel precedente articolo 6, a ciascuna Amministrazione contraente, oltre ai numeri di conto corrente

bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica,

le generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni.

ART. 14 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato al precedente articolo 3, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi:

- allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e del Capitolato;

- ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro a perfetta regola d'arte, con la migliore diligenza e attenzione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e nel Capitolato ed è responsabile verso Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti.

3. Il Fornitore è obbligato ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, assumendosene i relativi oneri.

4. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con specifico riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008. Lo stesso si assume

ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose delle Amministrazioni contraenti, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti e Regione Toscana – Soggetto Aggregatore da qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazioni indicate nei singoli Ordinativi di fornitura derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni tecniche.

6. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, manleva, inoltre, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei loro confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, tenendole indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

ART. 15 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E

CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Non è ammesso il subappalto nell'esecuzione delle prestazioni indicate negli Ordinativi di fornitura poiché il Fornitore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni indicate, è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, all'Amministrazione contraente che ha emesso l'Ordinativo di fornitura e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

3. È vietata la cessione totale o parziale dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi o Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in

difetto di adempimento a detto obbligo, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente l'Accordo quadro e l'Ordinativo di fornitura.

Art. 16 – CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO

AGLI ORDINI DI FORNITURA

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n. 52.

2. Il Fornitore è tenuto a fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva ai Contratti attuativi o Ordinativi di fornitura del presente Accordo quadro, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti ad essi relativi. Tali pagamenti sono effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG "derivato" indicato dall'Amministrazione contraente nell'Ordinativo di fornitura. Le Amministrazioni contraenti pagheranno le prestazioni al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

3. Il contratto di cessione è stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

La comunicazione dell'eventuale cessione del credito avviene anche tramite PEC indirizzata alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

ART. 17 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI

COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti in quanto

compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti saranno messi a disposizione del Fornitore.

3. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare alle Amministrazioni contraenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

4. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto nel Patto di Integrità che, firmato per accettazione dalle parti, si allega al presente Accordo quadro quale "Allegato C".

ART. 18 – PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

1. Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura rispetto a quanto previsto nel Capitolato, applica le seguenti penali:

a) in caso di ritardo nel dare riscontro all'Amministrazione contraente, mediante PEC della data di prevista consegna, rispetto al termine massimo di 2 giorni lavorativi stabilito all'art. 4.3 del Capitolato, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad Euro 10,00 (dieci,00), fino al trentesimo giorno lavorativo di ritardo;

b) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini massimi indicati all'art. 4.3 del Capitolato pari a 7 (sette) giorni lavorativi, ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente tra le parti, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore dal primo giorno lavorativo di ritardo fino al trentesimo una penale pari a:

- per ordini inferiori a Euro 1.000,00 (al netto IVA), Euro 20,00;

- per ordini compresi tra Euro 1.000,00 e Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 40,00;

- per ordini superiori ad Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 60,00;

c) in caso di ritardo nella consegna della fornitura e di quanto a corredo della stessa a seguito di indisponibilità temporanea del/i Prodotto/i per esaurimento scorte rispetto ai termini massimi stabiliti all'art. 4.6 del Capitolato, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore dal primo giorno lavorativo di ritardo fino al giorno della consegna da parte del Fornitore una penale pari a:

- per ordini inferiori a Euro 1.000,00 (al netto IVA), Euro 10,00;

- per ordini compresi tra Euro 1.000,00 e Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 20,00;

- per ordini superiori ad Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 30,00;

d) in caso di ritardo nel ritiro e/o nella sostituzione dei Prodotti contestati per difformità qualitativa o quantitativa in eccesso rispetto al termine massimo stabilito di cui all'art. 4.8 del Capitolato, pari a 4 giorni lavorativi, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore, dal primo giorno lavorativo di ritardo fino al giorno del ritiro dal parte del Fornitore dei Prodotti consegnati non conformi e/o in eccesso, una penale pari a:

- per ordini inferiori a Euro 1.000,00 (al netto IVA), Euro 10,00;

- per ordini compresi tra Euro 1.000,00 e Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 20,00;

- per ordini superiori ad Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 30,00;

e) in caso di consegna parziale dei Prodotti, di cui all'art. 4.8 del Capitolato ovvero rispetto a diverso termine pattuito espressamente tra le parti, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore, dal primo giorno lavorativo di ritardo fino al trentesimo, una penale pari a:

- per ordini inferiori a Euro 1.000,00 (al netto IVA), Euro 10,00 ;

- per ordini compresi tra Euro 1.000,00 e Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 20,00 ;

- per ordini superiori ad Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 30,00.

In tutti i casi suddetti se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno o, limitatamente alla lettera d), fino al ritiro da parte del Fornitore dei Prodotti consegnati non conformi e/o in eccesso ciascuna Amministrazione contraente, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, si riserva di procedere ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. Ciascuna Amministrazione contraente provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le inadempienze, indicando un termine di almeno 5 giorni lavorativi per le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione contraente provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dal verificarsi dell'inadempimento. Gli importi corrispondenti saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 19, che dovrà essere reintegrata dal Fornitore. All'escussione della garanzia definitiva potrà procedere sia Regione Toscana – Soggetto Aggregatore sia ciascuna Amministrazione contraente.

4. Nel caso di penali da ritardo, ove l'Amministrazione contraente accerti l'esistenza e la validità della controdeduzione presentata dal Fornitore non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione; il mancato rispetto da parte del Fornitore del

nuovo termine assegnato dall'Amministrazione contraente darà luogo all'applicazione delle penali.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ciascuna Amministrazione contraente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

6. Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni come indicato all'art. 4.9.2 del Capitolato.

7. Nel caso in cui il RUP accerti che più Amministrazioni contraenti abbiano applicato la medesima tipologia di penale, procede a richiedere chiarimenti in merito al Fornitore, il quale è tenuto a rispondere entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. Nella risposta il Fornitore è tenuto ad indicare le azioni che intraprenderà al fine di eliminare le situazioni che hanno dato luogo all'applicazione di penali.

8. In ogni caso di inadempimento relativo ai livelli di servizi, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore applicherà al Fornitore le seguenti penali:

a) nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile della Fornitura di cui all'art. 5 del Capitolato, pari a 10 giorni solari, verrà applicata una penale per ogni giorno solare di ritardo pari ad Euro 200,00 (duecento/00), fino al trentesimo giorno solare di ritardo;

b) nei casi previsti di fuori produzione, di cui all'art. 4.7 del Capitolato, in caso di ritardo:

- della comunicazione di sostituzione dei prodotti e/o

- dell'invio delle schede tecniche dei nuovi prodotti proposti in sostituzione e/o

- dell'invio dei referti di uno o più laboratori accreditati ACCREDIA e/o

- dell'invio, nel caso in cui il prodotto sia ecologico, della relativa certificazione e

	campionatura,	
	relativi ai prodotti proposti in sostituzione, verrà applicata una penale per ogni	
	giorno lavorativo di ritardo pari ad Euro 100,00 fino al trentesimo giorno	
	lavorativo di ritardo;	
	c) nel caso di consegna della reportistica di cui all'articolo 4.9.2 del Capitolato con	
	dati risultanti non completi o non corretti, verrà applicata una penale, pari a Euro	
	200,00 per ogni giorno solare di ritardo fino al trentesimo giorno solare di ritardo;	
	d) nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di	
	cui all'Articolo 4.9.2 del Capitolato (reportistica trimestrale e report specifici),	
	verrà applicata una penale per ogni giorno solare di ritardo pari a Euro 100,00	
	fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle	
	prescrizioni del Capitolato.	
	In tutti i casi suddetti se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno Regione Toscana	
	– Soggetto Aggregatore, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, si	
	riserva di procedere ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.	
	Nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni	
	contraenti, a seguito di verifiche effettuate da Regione Toscana - Soggetto	
	Aggregatore, anche tramite terzi incaricati, emerge che il numero e la tipologia di	
	inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:	
	uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui	
	all'art. 4 del Capitolato, Regione Toscana in qualità di soggetto aggregatore	
	applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), in ogni caso,	
	fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	9. Per il procedimento di applicazione delle penali disciplinate dal comma 8 si	
	applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.	
	19	

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti col presente Accordo quadro e degli obblighi derivanti dagli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. DE0631595 del 05/01/2023 con la quale la Atradius Crédito y Caución S.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti, nell'interesse del Fornitore stesso, fino all'importo di Euro 110.308,66 (centodiecimilatrecentootto/66). L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.

L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto il Fornitore è in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 conservate, in copia digitale conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio.

2. La garanzia opera nei confronti di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro e, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, a far data dalla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di fornitura.

3. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti hanno il diritto di escutere la garanzia costituita a loro favore in relazione alle penali applicate e ove non sia possibile trattenere gli importi individuati per le penalità dai pagamenti successivi, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva, in ogni caso la facoltà di procedere all'escussione della garanzia anche per conto delle Amministrazioni contraenti.

4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Regione Toscana- Soggetto Aggregatore. Parimenti il

Fornitore dovrà procedere alla integrazione nel caso in cui Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ricorra all’opzione individuata al precedente articolo 3, comma 2, sulla base del valore dell’incremento suddetto.

5. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite e liquidate dalle Amministrazioni contraenti. Lo svincolo automatico è effettuato periodicamente con cadenza semestrale.

Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione al RUP, ai fini del monitoraggio della garanzia stessa.

L’ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 14.4 del Capitolato.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA E DELL'ACCORDO QUADRO

1. In tutte le ipotesi di ritardo individuate al precedente articolo 18 le Amministrazioni contraenti e/o Regione Toscana - Soggetto Aggregatore possono procedere rispettivamente alla risoluzione degli Ordinativi di fornitura e dell'Accordo quadro, ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

2. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, l'Accordo quadro e/o i singoli Ordinativi di fornitura per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice

civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente per un importo complessivo superiore nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Ordinativo di fornitura;

- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente Accordo quadro e relativi allegati non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- prestazioni contrattuali effettuate da altro operatore economico non autorizzato da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore a svolgere attività in subappalto;

- violazione degli obblighi di condotta derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore;

- violazione da parte del Fornitore di uno degli impegni assunti con il Patto di Integrità e in ogni caso in cui si verificano le condizioni previste dal Patto di integrità per la risoluzione espressa;

- violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);

- mancata reintegrazione della garanzia definitiva escussa nel termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore;

- cessione dell'Accordo quadro e/o degli Ordinativi di fornitura, come previsto dal precedente articolo 15;

- nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente Accordo quadro.

3. Se l'importo delle penali applicate è superiore al 10 per cento dell'ammontare netto dell'Accordo quadro, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore può risolvere l'Accordo quadro per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. Salvo non sia disposto diversamente da parte di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, la risoluzione dell'Accordo quadro determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni le quali, quindi, non potranno emettere nuovi Ordinativi di fornitura; l'Accordo quadro, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

5. La risoluzione dell'Accordo quadro legittima la facoltà della singola Amministrazione contraente alla risoluzione del proprio Ordinativo di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo Fornitore prescelto.

6. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 21 – RECESSO

1. Le Amministrazioni contraenti e/o Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di fornitura e/o dall'Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. Del recesso ne sarà data comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 30 giorni solari.

2. In tali ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle attività eseguite.

3. Se sopraggiungono normative ovvero mutamenti organizzativi e/o logistici a carattere eccezionale che riguardano Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti che hanno incidenza sull'esecuzione della fornitura (c.d. giusta causa), Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti possono recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo quadro e/o dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

5. Il Fornitore non può recedere dall'Accordo quadro e/o dagli Ordinativi di fornitura.

ART. 22 – RECESSO EX D. LGS. 159/2011

1. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente Accordo quadro, il controllo antimafia relativo al Fornitore dia esito negativo.

2. Il recesso dell'Accordo quadro determina il recesso degli Ordinativi di fornitura nel frattempo stipulati dalle Amministrazioni contraenti, fatto salvo il pagamento del

valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 23 – REFERENTI DEL FORNITORE

1. Ai fini della stipula del presente Accordo quadro, il Fornitore ha nominato un Responsabile della fornitura quale referente nei confronti di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, nonché di ciascuna Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura ha, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore sostituisca il Responsabile della fornitura, è obbligato a darne comunicazione tramite PEC all'Amministrazione contraente e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore.

ART. 24 – NORME REGOLATRICI

1. Per quanto non espressamente previsto in questo Accordo quadro si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- il “Regolamento di attuazione” della Legge regionale 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 per le parti compatibili;
- il Codice civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie insorte tra le parti derivanti o connesse al presente Accordo quadro, sia durante l'esecuzione sia al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via

bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la normativa vigente. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Accordo quadro è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico delle singole Amministrazioni contraenti aderenti mentre le spese di bollo e di registro ed ogni altro onere dell'Accordo quadro sono a carico del Fornitore.

ART. 27 – ACCETTAZIONE SPECIFICA DELLE

CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Il Sig. Marco Vittorio Valsecchi dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 14 (Obblighi generali del Fornitore), 18 (Penali e procedimento di contestazione), 20 (Risoluzione degli ordinativi di fornitura e dell'Accordo quadro), 21 (Recesso), 22 (Recesso ex D. lgs. 159/2011) e 25 (Foro competente).

ART. 28 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana ho

ricevuto il presente atto composto da n. 25 pagine elettroniche per intero e parte della pagina n. 26 che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo:

- relativamente all'originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per la registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al DPR n. 642/1972;

- relativamente agli allegati all'originale in formato elettronico del presente atto mediante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Firenze Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà conservata agli atti dell'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati nonché dei certificati di firma digitale utilizzati dagli altri soggetti che hanno sottoscritto gli allegati al presente Accordo quadro, da me accertati mediante il sistema di verifica Aruba Sign.

“Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico”
(Art. 23 d.lgs. n. 82/2005 – art. 68-ter L. n. 89/1913 – art. 58 LR n. 38/2007)

Io sottoscritto, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana

CERTIFICO

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che la presente copia dell'Accordo quadro per la fornitura di **carta in risme a ridotto impatto ambientale e altre tipologie di carta - CIG: 9243058CBF**, omessi gli allegati, redatta su supporto cartaceo, composto da **numero 27 pagine** oltre la presente, è conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti, conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana, e che lo stesso è stata sottoscritto digitalmente in data 23/01/2023 dalla Dott.ssa Ivana Malvaso per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 17/07/2018 al 16/07/2024, dal Sig. Marco Vittorio Valsecchi per la società VALSECCHI Cancelleria S.r.l., con certificato di firma digitale rilasciato da Infocert S.p.A. Firma Qualificata 2 con vigenza dal 25/06/2021 al 25/06/2024, e da me Ufficiale Rogante con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 01/02/2022 al 01/02/2025.

Attesto che all'Accordo quadro in oggetto è stato attribuito il **N. 9485 di Repertorio** ed il **N. 5884 di Raccolta** degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana.

Attesto che la Convenzione è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, **Ufficio Territoriale di FIRENZE 1**.

Si rilascia in carta libera per uso interno dell'Ente.

Firenze, li 23/01/2023

L'Ufficiale Rogante
della Regione Toscana
Dott. Alberto Stefanizzi

